



Profilo Equitalia SpA

Equitalia SpA è stata istituita nel 2006, è una società a totale controllo pubblico (51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps) ed è organizzata in:

- holding Equitalia SpA,
- Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud
- Equitalia Giustizia

Equitalia svolge l'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni tramite tre Agenti della riscossione Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud operativi sul territorio di competenza, organizzati al loro interno in direzioni generali, regionali e ambiti provinciali.

Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud sono iscritte all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le società Equitalia Spa, Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, hanno ottenuto la certificazione di qualità dei processi aziendali in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Equitalia Giustizia, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico Giustizia, dove confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Effettua le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi, gestisce provvisoriamente i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati.

Le somme sono destinate al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero della giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali ed al bilancio dello Stato.

La nostra storia

Dal 1° ottobre 2006 il sistema della riscossione nazionale è passato sotto il controllo pubblico. Il Legislatore ha attribuito le attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate che le esercita per il tramite di Equitalia.

Prima delle modifiche introdotte nel 2005, le attività di riscossione per conto dello Stato erano delegate in concessione a circa 40 enti tra istituti bancari e privati che, nell'area geografica di competenza, esercitavano ognuno in modo diverso la loro funzione. Questa situazione disomogenea ha prodotto scarsi risultati, sia all'interno delle singole regioni sia a livello nazionale, che si sono protratti nel tempo.

Il Gruppo Equitalia, nel perseguire l'obiettivo di garantire una maggiore efficacia del sistema della riscossione e significative riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha portato a termine in circa otto anni una serie di operazioni societarie finalizzate a ridurre la frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari.

Il riassetto è stato portato avanti nell'ottica di rafforzare e meglio definire un'identità univoca di Gruppo, con l'obiettivo di ottimizzare e armonizzare gli aspetti gestionali sul territorio, aumentare i volumi di riscossione, uniformare i processi e semplificare le relazioni con i contribuenti.

La prima riorganizzazione societaria che ha interessato tutta l'Italia, ad esclusione della Sicilia, ha permesso la riduzione delle società concessionarie da 38 a 16. Il secondo passaggio, deliberato nel 2010, ha consentito dal 1° gennaio 2012, di far confluire i 16 agenti della riscossione in sole tre società, Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud, che svolgono la loro funzione operativa con il coordinamento e l'indirizzo della holding Equitalia SpA.

Nel 2008 con lo scopo di gestire il FUG, il Fondo Unico di Giustizia, e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, è istituita Equitalia Giustizia.

Finora il processo di riorganizzazione attuato ha consentito una costante riduzione dei costi a carico della collettività ed una maggiore efficacia nel recupero delle somme non pagate dai contribuenti allo Stato e agli altri enti pubblici.

La nostra mission

La mission di Equitalia è quella di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale.

Per concretizzare l'obiettivo il Gruppo Equitalia ha voluto dare impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del rapporto con il cittadino.

Per produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione fiscale, fine istituzionale primario di Equitalia e scopo principale dell'intero sistema di riscossione tributi, Equitalia si pone gli obiettivi di:

- costruire con l'Agenzia delle Entrate una gestione unitaria dell'azione di accertamento e di riscossione che garantisca uniformità di indirizzi, aumentando l'efficacia della riscossione e migliorando il rapporto con il contribuente;
- armonizzare le regole e le procedure nell'attività di riscossione coattiva su tutto il territorio nazionale;
- migliorare la relazione con i cittadini attraverso l'ascolto, la trasparenza e la semplificazione delle pratiche.



cartella

La cartella di pagamento è il documento che Equitalia invia ai cittadini su incarico dell'ente creditore.

Nella cartella è indicato l'importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite Equitalia. Poi è indicato il dettaglio dei singoli tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni, l'aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

- ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
- un aggio interamente a carico del contribuente e pari all'8% dell'importo dovuto (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9%);
- eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

Interessi di mora

Sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Quindi, gli interessi di mora decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. L'agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all'ente creditore. (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011 (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi.

Aggio

È la remunerazione che l'agente della riscossione percepisce per l'attività di riscossione. Per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 (decreto legge 95/2012 -Spending Review-, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012) l'aggio, fissato per legge, è oggi pari all'8% delle somme riscosse. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, l'aggio è a carico del debitore per il 4,65% mentre la restante parte è a carico dell'ente creditore. Oltre i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del debitore. Per i ruoli emessi prima del 2013, l'ammontare dell'aggio era fissato al 9%.

CARTELLA

- [facsimile cartella valida fino al 2010](#)
- [facsimile cartella valida fino al 2012](#)
- [facsimile cartella in vigore](#)



Procedure cautelari ed esecutive

Fermo, ipoteca e pignoramento

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure a garanzia del credito degli Enti impositori.

Equitalia invia al contribuente, prima dell'attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a compiere al fine di recuperare quanto dovuto.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Procedure Cautelari

Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori.

Fermo Amministrativo

Il Fermo Amministrativo è l'atto con cui si dispone, il blocco dei veicoli intestati al debitore.

In un primo momento il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l'interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall'impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo (decreto legge n.69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento oppure alla rateizzazione di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La cancellazione del fermo può essere effettuata al saldo del debito o, in caso di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia.

Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta (vedi procedure esecutive).

Ipoteca Immobiliare

L'Ipoteca Immobiliare è l'atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori.

L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro.

Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d'ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca.

La cancellazione dell'ipoteca avviene, senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito quindi in caso di rateizzazione con il pagamento dell'ultima rata.

Dopo l'iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni (vedi procedure esecutive) previste dalla legge, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile (vedi procedure esecutive).

Procedure Esecutive

Le procedure esecutive per legge sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Le procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.

Prima dell'avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L'avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L'avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato.

Pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili e immobili

Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all'asta dei beni, in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l'unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile e all'esecuzione del procedimento (vendita all'asta) solo se:

- l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

La legge prevede che il contribuente d'intesa con Equitalia, possa vendere personalmente l'immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.

In questo caso l'intero ricavato sarà versato direttamente ad Equitalia che utilizzerà l'importo per il saldo del debito e restituirà al contribuente l'eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.

Avviso di vendita di Equitalia

atto dell'agente della riscossione (Adr) notificato e trascritto nelle forme di legge con cui si dà corso al pignoramento immobiliare. L'avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell'imposta, p interessi di mora e spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati

all'espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita viene notificato al soggetto nei confronti del quale si procede entro 5 giorni dalla trascrizione. In mancanza della notificazione non può procedere alla vendita.

Pignoramento verso terzi

Il Pignoramento verso terzi prevede per Equitalia la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente-debitore attraverso i crediti da lui vantati da un terzo.

Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente-debitore, direttamente ad Equitalia (es. si chiede di pagare direttamente ad Equitalia l'affitto dell'appartamento se il proprietario è un contribuente-debitore oppure al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore). In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro 60 giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l'inesistenza / insussistenza del debito.

Pignoramento su stipendi e pensioni Interventi gradualmente sono previsti in caso di pignoramento di stipendio o pensione o di importi derivanti da rapporto di lavoro:, a tutela delle persone con meno disponibilità economica

- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.

Pignoramento conti correnti

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Dichiarazione stragiudiziale

È la dichiarazione resa da un soggetto terzo, che risulta debitore del contribuente iscritto a ruolo, rilasciata all'agente della riscossione (Adr), ai fini della riscossione. Secondo la legge, trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, Equitalia, prima di procedere al pignoramento di crediti presso terzi (nelle forme ordinarie o speciali) ed anche contemporaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste dalla legge, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, possibilmente in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al debitore principale



Rateizzazione

Se non riesci a pagare le cartelle in un'unica soluzione, puoi chiedere a Equitalia di rateizzare il tuo debito fino a un massimo di 10 anni

Come funziona

Puoi scegliere tra rate fisse o crescenti, nel caso tu voglia pagare meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

Se hai un debito inferiore a 50 mila euro puoi richiederla con una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso accedi automaticamente al piano ordinario per pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.

Per importi superiori a 50 mila euro è necessario presentare alcuni documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione della famiglia. In base alle condizioni di difficoltà che stai attraversando, puoi chiedere un piano ordinario o straordinario.

Il piano ordinario ti permette di ottenere fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Se non sei in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi chiedere un pagamento più lungo fino a un massimo di 10 anni (120 rate). I criteri per ottenere un piano straordinario sono contenuti in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla tua disponibilità economica.

Il piano straordinario può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee.

Condizioni e vantaggi

La rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Se hai ottenuto una rateizzazione puoi chiedere il Dure (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti.

Finché sei in regola con i pagamenti, Equitalia non può attivare nei tuoi confronti nessuna procedura cautelare o esecutiva (es. fermo o ipoteca).

Puoi inviare la tua richiesta di pagamento a rate, per debiti inferiori a 50 mila euro, direttamente dall'area riservata del sito

Maggiori informazioni su come accedere all'area riservata

guida alla rateizzazione

- [Guida alla rateizzazione](#)



sospendere la riscossione

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere a Equitalia di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all'ente creditore la tua situazione

Come funziona

Ti basta presentare una dichiarazione per spiegare i motivi per cui ritieni di non dover pagare le somme richieste attraverso Equitalia dall'ente creditore (per esempio dall'Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni etc.). Ricevuta l'istanza, Equitalia sospende le procedure e inoltra la richiesta all'ente che deve rispondere per legge.

Se trascorrono 220 giorni dalla richiesta senza che l'ente risponda, quel particolare debito ti sarà comunque annullato e non lo dovrai più pagare. Se invece i documenti inviati non sono idonei, l'ente comunica a Equitalia di riprendere le attività.

Puoi chiedere la sospensione direttamente a Equitalia (Legge di stabilità 2013), ad esempio quando le somme richieste dall'ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Per esempio: ricevi una cartella per una multa non pagata al Comune e invece hai con te la ricevuta del pagamento della multa. In questo caso la richiesta del Comune è palesemente errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella di Equitalia. Potresti fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere l'annullamento del debito. Tuttavia Equitalia andrebbe avanti con le procedure di riscossione perché non sarebbe a conoscenza dell'errore. Se invece ti rivolgi a Equitalia, le procedure sarebbero immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l'errore.

[Invia la richiesta online](#)

Guida alla sospensione della riscossione

- [Guida alla sospensione della riscossione](#)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

- [Annullamento del debito](#)